



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO il proprio decreto in data 14 gennaio 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 e consultabile sul sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie> - recante l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

CONSIDERATA l'esigenza di agevolare ogni utile programmazione pluriennale delle opere da realizzare con i contributi previsti dal citato comma 29 per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024;

RITENUTO pertanto di procedere, con proprio decreto, all'assegnazione ai comuni, entro il 31 gennaio 2020, anche dei contributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

DECRETA

Articolo 1

(Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024)

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.
3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità.

Articolo 2
(Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP)

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce:
 - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2021" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2021;
 - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2022" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2022;



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

- "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2023" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2023;
 - . - "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2024" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"), per i contributi riferiti all'esercizio 2024.
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 3
(Erogazione del contributo)

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale – secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun anno, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;
 - per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4
(Revoca delle assegnazioni dei contributi)

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5
(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



*Il Capo del Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

Articolo 6
(Rendicontazione e controlli a campione)

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali
Elisabetta Belgiorio